Allegato A

RELAZIONE TECNICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 28 DEL 21/12/2020

Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Consorzio del Ticino, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017/31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 20 e 26 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

a) Premessa e quadro normativo di riferimento

Con il D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato approvato il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo").
Il T.U.S.P. si applica a tutte le amministrazioni pubbliche, pur con delle specificità in particolare per gli enti locali, e pone in capo alle amministrazioni una serie di adempimenti, fra cui, con riferimento specifico agli obblighi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche societarie:

- una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto (23 settembre 2016), da effettuare ai sensi dell'art. 24 entro il 30 settembre 2017;
- una revisione periodica da effettuare annualmente, e che prevede l'approvazione di un piano di razionalizzazione da a dottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con obbligo di relazione sull'attuazione dello stesso entro il 31 dicembre dell'anno successivo (art. 20); in tal senso la prima revisione periodica è stata prevista con inizio "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017" (art. 26, comma 11), e riguarda anche l'attuazione di quanto disposto in occasione della revisione straordinaria di cui sopra.

Il T.U.S.P. (cfr. art. 3, c. 1), definendo I tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
Ai sensi del T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) è previsto che le pubbliche amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
In particolare, è previsto che le pubbliche amministrazioni possano mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

  a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016, e s.m.i.;
  c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2 ;
  d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Lo stesso art. 4, nei successivi commi 6), 7) e 8), prevede altresì che:

6) è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014,
7) sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili,
8) è fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o start up universitari, nonché con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca,

Ai fini di cui sopra, il legislatore ha previsto che debbano essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni societarie per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2 del Testo Unico;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Per completezza, è opportuno precisare che il legislatore ha fatto salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente e dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.
Le ricognizioni, sia straordinarie che ordinarie, sono adempimenti obbligatori anche nel caso in cui l'amministrazione non possieda alcuna partecipazione, e devono essere effettuate anche per le partecipazioni di minima entità; i relativi esiti devono essere comunicati ai sensi del T.U.S.P., alla competente sezione della Corte dei Conti, e al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante un apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro.

b) Analisi della situazione delle società partecipate del Consorzio con riferimento alla data del 31.12.2019.

1) Relazione sullo stato di attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del T.U.S.P. (23 settembre 2016), effettuato ai sensi dell'art. 24

Il Consorzio del Ticino con delibera del C.d.A. del 17 gennaio 2018 ha approvato la alienazione della partecipata Immobiliare Santa Teresa srl.
Dalla ricognizione straordinaria è risultato che alla data del 19 settembre 2017 il Consorzio del Ticino possedeva un'unica partecipazione societaria detenuta presso l'Immobiliare di via Santa Teresa, Società a responsabilità limitata con sede a Roma, e il cui scopo sociale è quello dell'acquisto e gestione di immobili anche ad uso di abitazione.
Si trattava di una partecipazione diretta, minoritaria e non di controllo, con quota di proprietà del 0,80% del capitale sociale e pari ad € 64.500,00 alla data di approvazione dell'atto di ricognizione.
Tramite la compilazione delle apposite schede fornite dal legislatore, si è evidenziata in particolare la presenza di un numero di amministratori (5) superiore a quello dei dipendenti (0) (art. 20, c. 2, lett. b T.S.U.P.), e nel triennio precedente di un fatturato medio non superiore a 500.000 € (art. 20, c. 2, lett. d e art. 26, c. 12-quinquies T.S.U.P.). Si trattava di due condizioni al verificarsi anche solo di una delle quali il legislatore obbliga alla alienazione o all'attuazione delle misure di piano di riassetto per la realizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione.
Si è evidenziata quindi la necessità di attuazione delle misure di razionalizzazione nei confronti della partecipazione del Consorzio del Ticino alla Società Immobiliare di via Santa Teresa srl, ma alcuni elementi di evidente problematicità hanno allungato la procedura di alienazione.
La Società Immobiliare di Santa Teresa Srl – Roma in esito al riassetto organizzativo operato nel 2019 si è trasformata in Società Nerò srl ampliando notevolmente il proprio ventaglio di offerte di consulenza.
Lo Statuto della nuova Società è stato oggetto di una prima modifica il 29 luglio 2019 e di una successiva modifica definitiva il 9 dicembre 2020, mentre il libro Soci è in corso di attualizzazione essendo intervenute, sul territorio Nazionale diverse fusioni tra Consorzi di Bonifica.
La perizia giurata che il C.d.A. del Consorzio aveva autorizzato per la stima del valore dell'immobile gestito dall'ex Società Immobiliare di vai Santa Teresa – Roma è tutt'oggi in stendby in considerazione delle sopramenzionate iniziative ANBI che la pandemia Sars Covid19 ha notevolmente rallentato. Allo sblocco della situazione si darà corso alla vendita delle quote secondo norma e secondo le procedure statutarie della nuova Società Nerò srl.

2) Piano di revisione periodica annuale delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2019, effettuato ai sensi dell'art. 20

Con riferimento alla data del 31.12.2019, si conferma che il Consorzio del Ticino non deteneva altre partecipazioni societarie oltre alle quote della Società Nerò srl oggetto di dismissione e risultante al precedente paragrafo 1).